

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1386 del 21 MAG. 2020

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

L'ESTENSORE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA
U.O.C. AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ricevuto in data _____
P. GIOVANNI TOLOMEO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA
U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ricevuto in data _____
P. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 19 MAG. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 21 MAG. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Diell, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che con nota del 15.5.200 prot. 3249, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha richiesto il rinnovo della convenzione per la sorveglianza sanitaria stipulata con l'ASP in data 04.04.2019 come da deliberazione n. 927 del 04.04.2019;

Che l'Azienda Sanitaria Provinciale autorizza il proprio personale medico in attività di libera professione intra-muraria (ALPI) ad effettuare le prestazioni di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 e che la Soprintendenza si impegna a corrispondere all'Azienda Sanitaria Provinciale gli importi relativi a tutte le prestazioni secondo il tariffario allegato alla convenzione;

Preso atto che la Soprintendenza ha proposto il nominativo del Dr. Giuseppe Smecca e che lo stesso non versa in condizioni di incompatibilità;

Considerato che il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c) espressamente recita: "Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: (omissis) c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione dell'Azienda con le predette Aziende o strutture";

Ritenuto che l'istituto della consulenza sanitaria è considerato una forma possibile di collaborazione fra enti del SSN, o di altro Ente e/o struttura anche privata ma non accreditata con il SSN, allo scopo di far fronte a specifiche necessità che altrimenti non potrebbero venire soddisfatte;

Richiamato l'art. 55, co. 1°, lett. C) e d), del CCNL per la dirigenza medica, siglato l'8/6/2000 che prevede che i dirigenti medici possono svolgere attività libero-professionale, individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N., previa apposita convenzione;

Richiamato il CCNL per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in data 3 Novembre 2005, che all'art. 60 conferma le disposizioni dettate dall'art. 58 del precedente CCNL dell'8/6/2000, dove si disciplina, fra le "altre attività a pagamento" anche l'attività chiesta all'Azienda da soggetti terzi, attuata mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

Visto l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019 che recita "Altre attività a pagamento" confermando il contenuto delle norme contrattuali sopra richiamate;

Visto il regolamento aziendale per la disciplina e l'esercizio dell'attività libero professionale approvato con delibera n. 1542 del 23/7/2015 disciplina all'art. 28 mediante apposita convenzione tra le parti lo svolgimento di attività professionale di consulenza a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di esercizio;

Visto il regolamento aziendale relativo alla stipula di convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate ai sensi dell'art. 58 commi 7,9 e 10 del CCNL 8/6/2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e ai sensi dell'art. 58 commi 4,6 e 7 del CCNL 8/6/2000 dell'area SPTA approvato con delibera n. 182 del 22/1/2019;

Visto l'Interpello n. 2/2018 della Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 81/08, le cui indicazioni costituiscono "criteri interpretativi e criteri direttivi per l'esercizio della attività di sorveglianza che afferma che il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie rappresenta un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionale volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita e ritiene che il disposto dell'art. 39 comma 3 sulla incompatibilità del D. lgs. 81/2008 "debba ritenersi applicate a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad essa assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita";

Che, pertanto, l'Azienda non procederà alla stipula di convenzioni per l'attività in oggetto per i dirigenti medici che svolgono attività a qualsiasi titolo presso il predetto Dipartimento di Prevenzione, in attesa di parere in merito chiesto all'Assessorato Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

Ritenuto di poter approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione;

Dare atto che la convenzione verrà automaticamente risolta nel caso di superamento del tasso previsto per il rapporto istituzionale/ALPI del vigente regolamento aziendale;

Dare atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23.10.1986, come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639, e che è stato disposto nel rispetto della L. 06.11.2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;


Sentito il parere espresso dal Direttore Sanitario per quanto di competenza

DELIBERA


Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

- Rinnovare la convenzione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale e la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti per la durata di anni uno con decorrenza dalla precedente scadenza (4.4.2020) senza soluzione di continuità ;
- Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna autorizzazione di spesa;
- Dare atto che il compenso di cui alla tabella allegata alla convenzione, verrà incassato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, che trattenuta la quota di propria spettanza, provvederà al versamento della residua quota al medico incaricato, individuato dalla Soprintendenza nella persona del Dott. Giuseppe Smecca, autorizzato alla attività in ALPI ;
- Dare atto che la convenzione verrà automaticamente risolta nel caso di superamento del tasso previsto per il rapporto istituzionale/ALPI del vigente regolamento aziendale;
- Trasmettere copia della presente delibera e della convenzione sottoscritta al Settore Economico Finanziario ed al Settore Risorse Umane, Ufficio ALPI, per la successiva esecuzione

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
